



Comune di Vezzano

Provincia di Trento

REGOLAMENTO PER LA RATEIZZAZIONE

Approvato con delibera di Consiglio nr. 11 dd. 26.03.2013

REGOLAMENTO PER LA RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI A SEGUITO DI ACCERTAMENTO O LIQUIDAZIONE DI TRIBUTI COMUNALI

1. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune, anche unitariamente e contestualmente emanati e notificati per più anni, e per i soli casi in cui dimostri di trovarsi in temporanee difficoltà economiche, può chiedere con apposita istanza la rateazione del debito tributario qualora il totale della somma dovuta relativa ad accertamenti non ancora divenuti definitivi superi l'importo di Euro 500,00=.
2. Nel caso in cui l'importo sia superiore a Euro 5.000,00=, il contribuente è tenuto a costituire apposita garanzia con le modalità di cui all'art. 38 bis del D.P.R. 633/72 e s.m. (titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato, fidejussioni bancarie o polizza assicurativa fidejussoria).
3. La rateazione è disciplinata dalle seguenti regole:
 - a) periodo massimo: un anno decorrente dalla data di scadenza del versamento dovuto in base al provvedimento impositivo. Nel caso di più provvedimenti impositivi non ancora divenuti definitivi farà fede la scadenza dell'ultimo provvedimento notificato;
 - b) numero massimo di 4 rate trimestrali;
 - c) versamento della prima rata entro la scadenza indicata nell'atto o negli atti impositivo/i;
 - d) applicazione, sulle somme delle rate dovute successivamente alla prima, dell'interesse moratorio calcolato a giorno e ragguagliato al vigente tasso legale.
4. L'istanza è valutata e accolta, ove ricorrano i presupposti del presente articolo, dal Funzionario responsabile del tributo che, contestualmente, ridetermina gli importi dovuti dal contribuente ;
5. Il provvedimento del Funzionario responsabile viene sottoscritto per accettazione dal contribuente;
6. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata comporta l'automatico decadere della rateazione concessa con l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo.
7. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013, fatte salve le specificità previste da altri regolamenti.